

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
sul disegno di legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese
e dell'attinenza comunale

(del 23 agosto 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La necessità di una revisione della legge del 6 marzo 1945 sulla naturalizzazione cantonale¹⁾ era sentita da tempo e, a giusta ragione, qua o là sollecitata da taluni. L'entrata in vigore della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952²⁾ ha sostanzialmente innovato rispetto alla precedente legge del 1903, disciplinando tutta la materia secondo nuovi principi sin qui estranei al nostro ordinamento giuridico. Ora, benchè i Cantoni siano autonomi nel legiferare in tema di cittadinanza cantonale e d'attinenza comunale, nei limiti posti dal diritto federale, e benchè il possesso della cittadinanza cantonale sia condizione primaria per il possesso della cittadinanza svizzera e non viceversa³⁾, pure è evidente una stretta connessione, in questo campo, tra diritto cantonale e federale: e da siffatta relazione, che non è solo giuridica, ma anche politica (in quanto il disciplinamento della materia da parte del legislatore federale alla luce di concezioni più moderne richiama quasi necessariamente il legislatore cantonale a rivedere i principi cui si ispira la norma cantonale) ne consegue che ogni mutamento in campo federale trovi il suo naturale riflesso in quello cantonale. Di qui sia la necessità, sia l'opportunità, dell'adeguamento delle norme cantionali a quelle federali.

D'altra parte l'opportunità di modificazioni sostanziali alla LN era sentita anche per altre ragioni: tra tutte, primeggiava il desiderio di dettare nuove norme intese ad agevolare, verificandosi determinate premesse, la concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale a elementi della popolazione non ticinese fortemente assimilata ai nostri usi, ai nostri costumi, al nostro modo di vivere e di pensare: in primo luogo ai confederati che, nati e cresciuti nel Cantone, oppure avendovi trascorso gran parte della loro esistenza, avendovi frequentato le scuole, sono amalgamati in tutto e per tutto alla popolazione « indigena ». Creare, cioè, quei provvedimenti giuridici che consentissero al nostro Cantone di neutralizzare gli influssi, assai importanti dal punto di vista etnico, dell'immigrazione d'oltre Gottardo⁴⁾.

In secondo luogo, istituire agevolazioni per la concessione della cittadinanza anche agli stranieri di cui, verificandosi condizioni analoghe a quelle poste dalla legge federale⁵⁾, si presume un'assimilazione completa agli autoctoni: anche in questo caso, creare condizioni tali da parare vieppiù ai pericoli che, da un punto di vista politico, potrebbe rappresentare la presenza in seno alla popolazione indigena di elementi stranieri fortemente assimilati, sotto ogni aspetto, alla popolazione stessa.

¹⁾ BU 1945 p. 91; qui abbreviata in seguito: LN.

²⁾ qui in seguito abbreviata: LC.

³⁾ cfr. art. 43 cp. 1, 44 cost. fed.; Fleiner-Giacometti, *Bundestaatsrecht*, Zurigo 1941, p. 177 e segg.

⁴⁾ cfr. Silvio Rossi, *La naturalizzazione nel diritto ticinese*, tesi, Zurigo-Bellinzona, 1955, p. 114.

⁵⁾ cfr. art. 15 cp. 2 e 3 LC.

Anche queste ragioni, e non ultima quella, particolare, intesa a istituire una reintegrazione di diritto cantonale, che permettesse alla donna ticinese che ha perso la cittadinanza ticinese per effetto del matrimonio con un confederato di esser riammessa nella cittadinanza ticinese, verificandosi premesse analoghe a quelle poste per la reintegrazione di diritto federale, ci hanno determinato alla revisione della legge vigente.

Non va dimenticato infine che la LN è il risultato di un connubio tra i principi dell'iniziativa che fu detta « di Faido » (opposti a quelli della legge cantonale del 13 ottobre 1941), accettati in votazione popolare il 19 novembre 1944, e le norme di un controprogetto granconsigliare adottate in quanto non contrarie all'iniziativa medesima⁶⁾; per cui, pur riconoscendo i lodevoli sforzi intrapresi a ordinare la materia, il testo che ne è risultato è difettoso, sotto parecchi aspetti, per mancanza d'organicità.

La revisione di tutta la materia, resasi necessaria per i motivi che andammo esponendo, ha reso possibile la redazione di un testo più organico che, per i suoi riferimenti alla legge federale, riuscisse di facile consultazione e, soprattutto di agevole interpretazione.

Questi, riassunti brevemente, i motivi generali della riforma: la quale — sia subito detto a tranquillare gli animi di chi, in questo campo, diffidasse di ogni innovazione — ha tuttavia mantenuti immutati quei principi della già richiamata « iniziativa di Faido »⁷⁾ (trattandosi di concetti che trovano la loro ragion d'essere nella stessa autonomia comunale e nella preminenza del Comune di domicilio nelle decisioni riguardanti il conferimento del diritto di cittadinanza) e cioè :

- a) che l'attinenza comunale possa essere conferita solo dal Comune in cui il « naturalizzando » ha il suo domicilio⁸⁾;
- b) che la decisione sia efficace solamente se presa a maggioranza qualificata dell'assemblea o del Consiglio comunale⁹⁾;
- c) che la decisione degli organi del Comune sia definitiva, nel senso che gli organi cantonali non possano sindacare l'opportunità e la convenienza del giudizio espresso dagli organi comunali¹⁰⁾.

Rileviamo infine che il progetto di legge¹¹⁾ che vi proponiamo segue, nelle sue linee generali, la sistematica della legge federale: sistematica seguita anche dal testo di legge del Cantone di Neuchâtel sull'acquisto e la perdita della cittadinanza (redatta dal defunto prof. Knapp) e, in gran parte, dalla legge del Cantone di Basilea-città sulla stessa materia.

Il titolo primo, che tratta dell'acquisto e della perdita della cittadinanza in virtù della legge, comprende una serie di norme disciplinanti gli effetti derivanti dall'applicazione dei disposti della legge federale, segnatamente considerata la circostanza per cui la donna sposata e i figli nati da quel matrimonio, in virtù della LC, possono avere altra cittadinanza che non sia quella del marito, rispettivamente del padre. La legge si ispira, su tal punto, al principio dell'*unità del diritto di cittadinanza della famiglia*, principio al quale resta ancorata la LC, nonostante l'eccezione dell'art. 9 della legge medesima¹²⁾. Il progetto prevede

⁶⁾ cfr. Rossi, op. cit. p. 63 e segg.; Verbali G. C. sess. ord. autunnale 1944 p. 469.

⁷⁾ così denominata, siccome iniziatori furono cittadini di Faido: in realtà appoggiata da 176 Municipi.

⁸⁾ cfr. art. 21 del disegno di legge.

⁹⁾ cfr. art. 22 del disegno di legge.

¹⁰⁾ cfr. art. 22 cp. 3 del disegno di legge.

¹¹⁾ qui abbreviato in seguito: Pr.

¹²⁾ cfr. art. 1, 2, 3, 9; 28, 32, 33, 43, 44 LC; Favre, Le nouveau droit de la nationalité, in Rivista di diritto svizzero, 1952, p. 750.

eccezioni a siffatto principio allorquando, per cause diverse elencate dalla legge, l'unità della famiglia è presunta esser cessata.

Il titolo secondo, che disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza per decisione dell'autorità, concerne la concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinanza comunale (naturalizzazione) e lo svincolo delle medesime. Esso reca parecchie innovazioni, rispetto alla LN, che commenteremo in seguito nel dettaglio.

Si noti che le norme di questo titolo comportano la creazione dell'istituto della reintegrazione di diritto cantonale (capo II), e disciplinano il conferimento della cittadinanza onoraria (capo III). Anche lo svincolo della cittadinanza e la revoca della medesima trovano una completa regolamentazione nel capo IV.

Il titolo terzo consta di norme procedurali: in esse sono definite le competenze degli organi cantonali nelle diverse procedure disciplinate dalla legge federale.

Dopo queste considerazioni generali, valga, a migliore illustrazione del progetto, il seguente commento ai singoli articoli, nel quale richiameremo le corrispondenti norme della legge federale, come pure quelle della vigente legge cantonale che disciplinano presentemente, in maniera analoga, la materia.

art. 1 : cfr. art. 22 cp. CCS e art. 1, 2 e 3 LC.

Si noti che l'art. 4 LC dispone poi che « chiunque è svizzero in virtù degli art. 1, 2 o 3 possiede la cittadinanza cantonale e l'attinanza comunale della persona di cui segue lo stato ».

art. 2 : Il disposto è in applicazione dell'art. 6 cp. 1 e cp. 2 LC ; secondo questo ultimo capoverso è il Cantone che determina l'attinanza comunale del trovato.

Quando, successivamente, la filiazione fosse accertata, tornerebbe applicabile la norma dell'art. 6 cp. 3 LC. Ragioni dettate da una migliore sistematica avrebbero imposto la codificazione di questa norma nella LAC : abbiamo tuttavia preferito ch'essa fosse inclusa in questa legge, nel desiderio di evitare modificazioni a un secondo testo di legge.

art. 3 : La norma consacra il principio dell'unità di cittadinanza fra i coniugi, che trova le sue eccezioni nei limiti posti dal secondo capoverso.

capoverso 1. Esempi :

a) una donna, attinente di Bellinzona, sposa un cittadino italiano e dichiara di voler conservare la cittadinanza svizzera (art. 9 LC). Successivamente, il marito acquista per naturalizzazione la cittadinanza ticinese, l'attinanza di Lugano e con ciò la cittadinanza svizzera. In virtù dell'art. 3 cp. 1 del Pr., la moglie acquista *ex lege* l'attinanza di Lugano.

b) il Pr. prevede analoghe conseguenze ove si tratti di donna confederata.

capoverso 2. Esempio :

una donna, attinente di Basilea, sposa un cittadino italiano e conserva la cittadinanza svizzera in virtù dell'art. 9 LC.

Successivamente il marito acquista per naturalizzazione la cittadinanza ticinese, l'attinanza di Lugano e con ciò la cittadinanza svizzera.

La moglie, che in virtù dell'art. 3 cp. 1 acquisterebbe l'attinanza di Lugano e la cittadinanza ticinese, ha facoltà di rifiutare l'acquisto della cittadinanza ticinese e dell'attinanza comunale di Lugano quando si verifichi una delle condizioni poste dal capoverso stesso.

Ove si realizzi una di queste condizioni si presume che, per la rottura dell'unione coniugale, non si possa ragionevolmente imporre all'interes-

sata l'acquisto della cittadinanza del marito. La stessa concezione non si estende invece alla donna ticinese, valendo il principio dell'art. 4 LOC secondo cui l'attinenza comunale è « unica e immutabile ».

capoversi 3 e 4 :

Il Dipartimento dell'interno esamina se il rifiuto opposto dall'interessata sia legittimo. Si tratta di un giudizio di accertamento circa il verificarsi delle condizioni poste dall'art. 3 cp. 2, suscettibile d'appello al Consiglio di Stato. Cfr. analogamente: art. 7 ultimo cp., art. 8 ultimo cp. del Pr.

art. 4 : Anche questo disposto consacra il principio dell'unità del diritto di cittadinanza della famiglia.

Esempi :

a) un figlio minorenni di padre italiano e di madre nata svizzera (cittadina ticinese attinente di Bellinzona prima del matrimonio) acquista la cittadinanza e l'attinenza che aveva la madre prima del matrimonio in virtù dell'art. 27 LC.

Se il padre acquista successivamente per naturalizzazione la cittadinanza ticinese e l'attinenza di Lugano, il figlio diventa *ex lege* attinente di Lugano.

b) il Pr. prevede analoghe conseguenze se il figlio minorenni fosse attinente di un Cantone confederato.

Eccezionalmente non si verifica cambiamento dello *status civitatis*

per il minorenni attinente di un Comune e di un Cantone confederato

— se la madre si trova in una delle condizioni poste dall'art. 3 cp. 2 ;

— se egli è soggetto alla potestà della madre ;

— se la madre si rifiuta di acquistare la cittadinanza del marito in virtù dell'art. 3 cp. 2 ;

— se, infine, secondo la legge del Cantone confederato, il minorenni conserva la cittadinanza di quel Cantone.

In questo caso si ritiene giustificato, per evidenti ragioni d'ordine etico, che il figlio minorenni segue lo stato della persona alla cui potestà esso è affidato.

art. 5 : cfr. art. 8, 9 e 10 LC.

Si noti che l'art. 11 LC dispone che « chiunque perde la cittadinanza svizzera per legge perde con ciò la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale ».

art. 6 : La doppia cittadinanza è indesiderabile sotto parecchi aspetti tanto nel campo internazionale, quanto nel campo intercantonale e intercomunale. Essa non si giustifica nè per quanto concerne l'esercizio dei diritti politici, nè per quanto concerne il diritto all'assistenza pubblica, nè per quanto concerne l'esercizio di eventuali diritti patriziali. La tendenza generale è oggi ostile alla doppia cittadinanza: e l'avversione del legislatore federale, a tal proposito, si manifesta per esempio nel CCS (art. 22 cp. 3)¹³⁾, come pure nella stessa LC (art. 17).

Un taglio netto e decisivo per il Ticinese che acquista la cittadinanza di un altro Cantone non è tuttavia auspicabile, per molteplici considerazioni di natura politica.

Non si deve dimenticare in primo luogo che l'interessato potrebbe esser

¹³⁾ cfr. Liebeskind, Le droit de cité cantonal e communal, in Rivista di diritto svizzero 1937 p. 426 a e segg.

stato spinto ad acquistare la cittadinanza d'altro Cantone unicamente da motivi di natura materiale, pur conservando, spiritualmente, intimi legami al nostro Cantone; nè si devono dimenticare le condizioni, particolari, in cui si trovano i Ticinesi all'estero: il Ticinese che avesse acquistato la cittadinanza d'un Cantone confederato, trasferendo il domicilio all'estero, potrebbe conservare stretti legami al nostro Cantone, ove gli fosse possibile conservare la cittadinanza ticinese, per il diritto di voto garantito dalla Costituzione cantonale (art. 11).

Queste semplici considerazioni inducono da sole a non chiudere definitivamente la porta al Ticinese naturalizzatosi in un altro Cantone. Il progetto risolve il problema nel modo che a noi sembra migliore: chi si naturalizza in un altro Cantone perde la cittadinanza ticinese (e quindi l'attinenza comunale) salvo ch'egli non faccia dichiarazione contraria, entro il termine fissato dalla legge, di voler conservare la cittadinanza ticinese.

Esempio :

Un cittadino ticinese, attinente di Bellinzona, acquista la cittadinanza di Basilea. In virtù dell'art. 6 cp. 1 egli perde la cittadinanza ticinese e l'attinenza di Bellinzona, a meno che non dichiari espressamente, entro il termine assegnatogli, di volerla conservare. Il terzo capoverso dell'art. 6 conferma il principio dell'unità della cittadinanza nell'unione coniugale.

art. 7 : Il disposto conferma, una volta di più, il principio dell'unità dello *status civitatis* fra i coniugi.

L'eccezione si giustifica quando intervenga una rottura dell'unione coniugale: l'art. 7 cp. 2 pone le stesse condizioni dell'art. 3 cp. 2 del progetto.

Esempio :

Donna sposata a un cittadino ticinese, attinente di Bellinzona; il marito acquista la cittadinanza di Basilea. La moglie perde quella ticinese, se è compresa nella « naturalizzazione » basilese del marito.

art. 8 : Come i precedenti disposti (art. 3, 4, 6 cp. 3 e 7) riconferma l'unità di cittadinanza tra i coniugi.

Esempio :

Una donna ticinese, attinente di Bellinzona, sposa un cittadino francese e dichiara di conservare la cittadinanza svizzera in virtù dell'art. 9 LC. Successivamente il marito acquista, per naturalizzazione, la cittadinanza del Cantone e del Comune di Neuchâtel.

La moglie perde la cittadinanza ticinese e l'attinenza di Bellinzona se, secondo la legge del Cantone di Neuchâtel, acquista quella del marito. Eccezioni al principio sono ammesse allorquando si verificano condizioni analoghe a quelle di cui agli art. 3 cp. 2 e 7 cp. 2 del progetto.

art. 9 : Riconferma il principio dell'unità della cittadinanza della famiglia.

Esempio :

Una donna ticinese, attinente di Bellinzona, sposa un cittadino francese e dichiara di conservare la cittadinanza svizzera in virtù dell'art. 9 LC. Successivamente il marito acquista, per naturalizzazione, la cittadinanza cantonale e l'attinenza di Neuchâtel.

I figli minorenni soggetti alla sua potestà che avessero acquistato la

cittadinanza ticinese e l'attinenza di Bellinzona in virtù dell'art. 27 LC prima della naturalizzazione del padre, perdino la cittadinanza primitiva per acquistare quella del padre al momento della naturalizzazione di quest'ultimo, a condizione ch'essi siano compresi in tale naturalizzazione.

art. 10: lett. a): cfr. art. 11 Pr.

lett. b): cfr. art. 12 e 13 LC.

lett. c): cfr. art. 15 Pr.

Premessa necessaria per la naturalizzazione nel Cantone e nel Comune è la concessione dell'autorizzazione federale.

Condizione necessaria per la concessione della cittadinanza cantonale, è la concessione, da parte del Comune di domicilio, dell'attinenza comunale. Senza esser attinente di un Comune del Cantone non si può diventare cittadino ticinese; a chi non sia cittadino ticinese non può esser concessa la cittadinanza svizzera.

Fanno eccezione al principio le norme concernenti la naturalizzazione agevolata (art. 26 e segg. LC), quelle sulla reintegrazione di diritto federale (art. 18 e segg. LC; cfr. art. 33 Pr.) e quelle sul riacquisto della cittadinanza svizzera da parte della donna sposata (art. 58 e 58 bis LC).

art. 11: lett. a): Norma analoga a quella della legge vigente: cfr. art. 13 cp. 1 LN. Sul concetto di «assimilazione» si veda il rapporto della commissione speciale per l'esame e preavviso della revisione della legge sulla concessione della cittadinanza cantonale e attinenza comunale, relativo al messaggio 22 ottobre 1940 (relatore Aleardo Pini) p. 5 e segg.; cfr. Ruth, Das Schweizerbürgerrecht, in Rivista di diritto svizzero, 1937, p. 49 a.

lett. b) e c): cfr. art. 13 cp. 3 LN.

Il disposto ripete le norme già previste dalla legge vigente e codifica i principi sui quali si basa la prassi seguita dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio nell'applicazione della LN. Sull'accertamento dell'idoneità del richiedente alla concessione della cittadinanza: cfr. Rossi, op. cit. p. 94.

lett. d): facilitazioni circa la durata della residenza sono create allorché si verificano condizioni analoghe a quelle previste dall'art. 15 LC.

La durata della residenza viene aumentata, rispetto al diritto vigente, da 8 a 10 anni: ma è facilitata sotto altri aspetti, per quanto riguarda le persone maggiormente assimilate (cioè coloro che sono stati educati e che sono cresciuti fin dalla prima infanzia nel Cantone e nel Comune).

Il concetto di residenza è definito dall'art. 32 Pr. (cfr. art. 36 LC).

art. 12: E' un richiamo alla norma federale: cfr. art. 12 e 13 LC.

art. 13: E' norma d'applicazione alla legge federale, che dispone in maniera analoga alla legge vigente: cfr. art. 14 LC; art. 13 cp. 1, 2, 3 e 5 LN.

art. 14: cfr. art. 15 LN. La legge vigente (art. 14 LN) elenca addirittura i documenti di cui la domanda dev'essere corredata.

Materia, questa, che dev'essere disciplinata dal regolamento d'applicazione.

- art. 15, 16 e 17* : recano disposizioni analoghe a quelle della legge vigente (cfr. art. 17, 11 § 1 e 19 LN).
- art. 18* : L'art. 2 LN prevede la facoltà di prelevare una tassa di concessione da un minimo di Fr. 200,— a un massimo di Fr. 10.000,—. Se il minimo è stato aumentato dell'esiguo importo di Fr. 100,—, il massimo è stato raddoppiato. A ciò inducono non considerazioni di natura fiscale, quanto piuttosto la necessità di imporre tasse adeguate alle condizioni economiche dei richiedenti.
Le facilitazioni previste dall'art. 18 cp. 2 Pr sono analoghe a quelle stabilite dalla vigente legge.
- art. 19* : La tassa di cancelleria fissata a Fr. 20,— dalla legge vigente (art. 12 § 4) viene aumentata a Fr. 30,—.
- art. 20* : Il disposto riporta sostanzialmente quanto stabilito dalla legge vigente: cfr. art. 8 cp. 2 e 12 § 2 LN.
- art. 21* : La legge vigente prevede un domicilio di 5 anni nel Comune (cfr. art. 3 LN): la norma è sempre stata interpretata nel senso che il domicilio dovesse essere *ininterrotto*. La *ratio* che impone il domicilio del richiedente proprotratto per una certa durata discende dalla considerazione che, risiedendo in un determinato luogo, l'interessato si assimili agli usi e ai costumi locali; e, d'altra parte, solo in tale modo le autorità chiamate a pronunciarsi sulla domanda di concessione dell'attinenza saranno in grado di esprimere un loro giudizio sull'idoneità del richiedente stesso, conoscendo le sue abitudini di vita, il suo modo di pensare, le sue relazioni personali, ecc.
Il dinamismo della società moderna porta, tuttavia, a rapidi cambiamenti: la durabilità della permanenza dell'individuo in un determinato luogo o in un ambiente determinato non risponde sempre ai desideri dell'individuo stesso, ma soggiace alle mutevolezze volute da esigenze di lavoro e a cangianti condizioni di vita. I cambiamenti di residenza, quanto al giudizio sul grado di assimilazione di una determinata persona, hanno soprattutto la loro importanza in quelle regioni in cui mutar d'abitazione da un quartiere a un altro, significa cambiar Comune di domicilio.
Si pensi, per esempio, alla situazione dei Comuni di Locarno, Murallo, Orselina, Minusio ecc., oppure a quella di Lugano, Castagnola, Viganello, Massagno, Paradiso ecc.
E' per tale motivo che l'art. 21 del Pr. innova, imponendo la residenza ininterrotta limitatamente ai due anni precedenti la domanda di concessione dell'attinenza, fermi restando ai cinque anni di residenza complessiva.
Le ragioni sono evidenti — rispetto a quanto andammo esponendo — e ci dispensano da ulteriori commenti: notiamo unicamente che la modificazione rispetta, cionondimeno, a nostro avviso, le esigenze richieste da una completa assimilazione e dalla necessità di un giudizio obiettivo delle Autorità comunali chiamate a pronunciarsi.
- art. 22* : La legge vigente prevede, per i Comuni in cui vi è l'Assemblea comunale, la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ *dei presenti* (cfr. art. 4 cp. 1 LN).
L'art. 22 del Pr. adegua il quoziente di voto ai quozienti di maggioranza previsti dalla LOC (maggioranza dei votanti: cfr. art. 26 LOC).
La decisione degli organi comunali non è sindacabile dagli organi cantonali (Dipartimento interno, Consiglio di Stato): in altre parole, si

riconferma l'autonomia del Comune quanto all'opportunità di concedere o di rifiutare l'attinenza (cfr. art. 1 LOC).

- art. 23* : Cfr. art. 6 LN: anche qui, come per la concessione della cittadinanza cantonale, il massimo della tassa è stato aumentato a Fr. 20.000,— per i medesimi motivi. Il 2. cp. dispone analogamente a quanto stabilito dall'art. 6 § 1 LN; la tassa è stata tuttavia aumentata a Fr. 500,—.
- art. 24* : cfr. art. 7 LN : la tassa di cancelleria è stata aumentata a Fr. 30,—.
- art. 25* : Disposto analogo a quelli previsti dalla legge vigente: cfr. art. 8 LN.
- art. 26* : Anche per i confederati sono previste facilitazioni medesime a quelle stabilite per gli stranieri quanto alla durata del domicilio.
La lett. c) prevede, come l'art. 12 § 3, la riduzione a un quarto delle tasse di concessione; la lett. d), come l'art. 11 § 2, prevede la competenza del consiglio di Stato a concedere la cittadinanza cantonale ai confederati.
- art. 27 e 28* : Abbiamo accennato, nelle considerazioni generali, alle ragioni che impongono una facilitazione alla concessione della cittadinanza ai confederati. L'art. 27 del Pr. crea la presunzione secondo cui, verificandosi le condizioni enumerate, il confederato sia ritenuto assimilato ai nostri usi e costumi. La procedura per la concessione dell'attinenza è in tal modo agevolata, con la dispensa dell'esame stabilito dall'art. 13 del Pr. e con l'esenzione da ogni tassa di concessione (cfr. art. 23 Pr.).
- art. 29* : Considerazioni d'ordine pubblico esigono che gli atti dell'incarto della naturalizzazione siano oggetto della massima discrezione: le informazioni risultanti dagli atti devono avere carattere confidenziale. D'altronde, la concessione della cittadinanza comporta un favore del concedente: chi la richiede non vi ha diritto. La relativa procedura amministrativa non è un processo in cui le parti siano da considerare su un piede d'egualianza¹⁴).
D'altra parte, un principio democratico e la necessità che la procedura sia condotta in maniera leale impongono che l'interessato possa pronunciarsi sulle circostanze a lui sfavorevoli che dovessero risultare dall'incarto.
L'art. 29 del Pr. riprende quindi i principi enunciati dall'art. 37 LC, e, in sostanza, quelli stabiliti dall'art. 13 cp. 4 LN.
- art. 30* : cfr. art. 20 LN.
- art. 31* : cfr. art. 12, 13, 422 cfr. 2 CCS; art. 34 LC.
- art. 32* : riproduce la norma dell'art. 36 cp. 1 LC.
- art. 33* : cfr. art. 18 e segg., 26 e segg., 58 bis LC.
- art. 34 e 35* : Nelle considerazioni generali già si accennò alla reintegrazione di diritto cantonale. L'istituto — sin qui sconosciuto al nostro diritto cantonale — è creato per far sì che la donna che ha perso la cittadinanza ticinese per effetto del suo matrimonio con un confederato possa riacquistare la cittadinanza primitiva, quando il matrimonio fosse sciolto o fosse pronunciata la separazione tra i coniugi per periodo indeterminato.
La reintegrazione *non* si estende, in ogni caso, ai figli minorenni, quando anche questi ultimi fossero stati assegnati alla madre.

¹⁴) cfr. Favre, op. cit. p. 772.

art. 36, 37 e 38 : La legge vigente già prevede la concessione della cittadinanza onoraria (cfr. art. 23 LN) e dell'attinenza comunale onoraria (cfr. art. 4 ultimo cp. LOC).

Il Pr. stabilisce che, comunque, l'attinenza comunale onoraria possa esser concessa, in ogni caso, a cittadini appartenenti ad altro Comune che non fosse quello concedente : si è voluto così evitare la possibilità che, nello stesso Comune, siano create due categorie di cittadini tra gli attinenti.

Il conferimento della cittadinanza e dell'attinenza onoraria non comporta la concessione dell'attinenza: cfr. art. 4 ultimo cp. LOC, art. 16 LC.

art. 39 : cfr. art. 42 e segg. LC.

art. 40 : Si è già parlato in altra parte del messaggio sulle ragioni che si oppongono al mantenimento della doppia cittadinanza¹⁵⁾. Il disposto conferisce al Ticinese contemporaneamente cittadino di un altro Cantone di chiedere lo svincolo dalla cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale a venti anni compiuti.

art. 41 : Riconferma il principio dell'unità di cittadinanza dei coniugi e della famiglia, ponendo eccezioni analoghe a quelle stabilite in altra parte della legge. Per il resto, cfr. gli art. 43 e 44 LC.

art. 42 : cfr. art. 45 lett. c) Pr.

In ogni caso, il Municipio del Comune d'attinenza ha facoltà di pronunciarsi sulla domanda di svincolo.

art. 43 : cfr. art. 45 LC.

art. 44 : cfr. art. 48 LC.

art. 45 : è norma d'applicazione della legge federale: cfr. art. 18 cp. 2, 26 cp. 2, 45 cp. 2 LC.

art. 46 : è norma d'applicazione della legge federale: cfr. art. 18 cp. 2, 26 cp. 2, 45 cp. 2 LC.

art. 46 : è norma d'applicazione della legge federale :

lett. a) cfr. art. 41 LC.

lett. b) cfr. art. 41 cp. 2 LC.

lett. c) cfr. art. 42 cp. 2 LC.

lett. d) cfr. art. 48 LC.

lett. e) cfr. art. 49 LC.

art. 47 : è pure norma d'applicazione della legge federale : cfr. art. 52 LC.

* * *

Per le ragioni che vi esponemmo e dopo i chiarimenti di cui fu discorso, vi invitiamo ad adottare l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signor Presidente e signori Consiglieri, l'espressione della nostra migliore considerazione.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Zorzi

Il Consigliere Segr. di Stato :

Pellegrini

¹⁵⁾ cfr. supra, p. 4.

Disegno di

LEGGE
sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese
e dell'attinenza comunale

(del)

Il Gran Consiglio
visto il messaggio 23 agosto 1960 n. 913 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Titolo primo

ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA PER LEGGE

Art. 1

A. Acquisto della cittadinanza
I. Per filiazione, cambiamento di stato e matrimonio

L'acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di stato o per matrimonio è disciplinato dalle norme del diritto federale.

Art. 2

II. Trovatello

Il figlio di ignoti esposto nel Cantone acquista l'attinenza del Comune in cui è stato trovato.
L'accertamento dell'attinenza del trovatello è di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 3

III. Donna svizzera sposata a un naturalizzato

La donna ticinese o confederata sposata a uno straniero acquista l'attinenza del marito quando quest'ultimo acquista la cittadinanza ticinese per naturalizzazione.

La donna confederata ha tuttavia facoltà di rifiutare, entro un anno e con effetto retroattivo, l'acquisto della cittadinanza del marito, quando provi che al momento della naturalizzazione essa era separata di fatto dal marito da almeno tre anni o era parte in una causa civile conclusasi con la nullità del matrimonio, con il divorzio o la separazione, e che ha conservato la cittadinanza del Cantone confederato.

Il termine di un anno di cui al capoverso precedente decorre dal giorno della notificazione all'interessata dell'avvenuta naturalizzazione del marito. La dichiarazione di rifiuto della cittadinanza dev'essere fatta al Dipartimento dell'interno.

Contro la decisione del Dipartimento dell'interno l'interessata ha diritto di ricorrere nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è inappellabile.

Art. 4

IV. Figli minorenni di un naturalizzato

I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera acquistano la cittadinanza del padre che diventa cittadino ticinese per naturalizzazione, salvo che, al momento della naturalizzazione, essi non siano sottoposti alla potestà della madre che avesse dichiarato di rifiutare la cittadinanza del marito in virtù dell'art. 3 capoverso 2 della presente legge, e a condizione ch'essi conservino la cittadinanza del Cantone confederato.

Art. 5

La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale per cambiamento di stato, per matrimonio o per nascita all'estero è disciplinata dalle norme del diritto federale.

Art. 6

Il Ticinese che acquista la cittadinanza di un altro Cantone perde la cittadinanza ticinese, salvo ch'egli non faccia dichiarazione contraria al Dipartimento dell'interno.

Il Dipartimento assegna all'interessato un termine di due mesi per fare la dichiarazioni di cui al capoverso precedente quando riceve comunicazione dell'acquisto da parte sua della cittadinanza di un Cantone confederato.

Trattandosi di persone coniugate, solo il marito è legittimato a fare tale dichiarazione.

Art. 7

La perdita della cittadinanza ticinese da parte del marito si estende alla moglie quando quest'ultima è compresa nell'acquisto della cittadinanza di un Cantone confederato.

Tuttavia la moglie mantiene o riacquista con effetto retroattivo la cittadinanza ticinese, quando provi al Dipartimento dell'interno, entro un anno a decorrere dalla notificazione della perdita della cittadinanza ticinese, che al momento dell'acquisto della cittadinanza confederata da parte del marito essa era separata di fatto da lui da almeno tre anni o parte in una causa civile conclusasi con la nullità del matrimonio, con il divorzio o la separazione.

Contro la decisione del Dipartimento dell'interno l'interessata ha diritto di ricorrere nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.

Art. 8

La donna sposata a uno straniero, che ha conservato la cittadinanza ticinese in virtù della legge federale, con la naturalizzazione del marito in un altro Cantone perde la cittadinanza originale se acquista quella del marito.

Tuttavia essa mantiene o riacquista con effetto retroattivo la cittadinanza ticinese quando provi al Dipartimento dell'interno, entro un anno a decorrere dalla notificazione della perdita della cittadinanza ticinese, che al momento della naturalizzazione del marito essa era separata di fatto da lui da almeno tre anni, o parte in una causa civile conclusasi con la nullità del matrimonio, con il divorzio o la separazione.

Contro la decisione del Dipartimento dell'interno l'interessata ha diritto di ricorrere nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Art. 9

I figli minorenni seguono lo stato della persona che esercita la patria potestà quand'essi acquistano la cittadinanza di quest'ultima.

B. Perdita della cittadinanza

I. Per cambiamento di stato, per matrimonio o per nascita all'estero

II. Acquisto della cittadinanza di un altro Cantone

1. in generale

2. doppia sposata
a) a un ticinese

b) a uno straniero

3. Figli minorenni

Titolo secondo

ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA PER DECISIONE DELL'AUTORITA'

Capo I. *Naturalizzazione ordinaria*

A. degli stranieri

Art. 10

A. Concessione
della cittadinanza
cantonale
1. condizioni
1. in generale

La cittadinanza cantonale può essere conferita per naturalizzazione a uno straniero

- a) se il richiedente soddisfa ai requisiti stabiliti dalla presente legge;
- b) se gli è stata concessa l'autorizzazione federale alla naturalizzazione;
- c) se gli è stata concessa l'attinenza di un Comune del Cantone.

Art. 11

2. requisiti

Lo straniero può chiedere la cittadinanza cantonale

- a) se è assimilato per lingua, usi, costumi e mentalità alla gente ticinese;
- b) se ha tenuto e tiene buona condotta e se gode di buona reputazione;
- c) se non è a carico della pubblica assistenza e se le sue condizioni economiche sono tali da lasciar presumere ch'egli non vi possa cadere;
- d) se ha risieduto nel Cantone da almeno dieci anni dei quali ininterrottamente gli ultimi cinque precedenti la domanda. Nel computo dei dieci anni di residenza il tempo che il richiedente ha trascorso nel Cantone tra i dieci e i venti anni compiuti è computato due volte; ciò vale parimente per il tempo che il richiedente ha trascorso nel Cantone mentre viveva in unione coniugale con una donna ticinese per nascita.

Per i figli adottati da genitori ticinesi, come pure per i figli che vivono con la loro madre di origine straniera e con il marito ticinese di lei, il tempo trascorso nel Cantone prima dell'età dei dieci anni compiuti è parimente computato due volte.

Art. 12

11. Procedura
1. autorizzazione
federale

Lo straniero che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta direttamente all'autorità federale la domanda per ottenere l'autorizzazione federale.

Art. 13

2. esame ed
inchiesta

Nell'inchiesta condotta dall'autorità federale, il Dipartimento dell'interno, allo scopo di accertarsi dell'idoneità del richiedente, procede

- a) a un esame del candidato circa le sue conoscenze della lingua

italiana, dei primi elementi di civica, storia, geografia svizzere e ticinesi ;

b) a un'indagine circa la condotta del candidato, il suo ambiente familiare e la sua salute, le sue condizioni economiche, i suoi rapporti con il paese d'origine, i motivi che l'hanno indotto a chiedere la naturalizzazione ed ogni altro elemento atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri della sua famiglia.

Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i limiti e le forme dell'esame e dell'inchiesta.

Art. 14

Ottenuta l'autorizzazione federale, il richiedente presenta al Dipartimento dell'interno la domanda per la concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale.

Il regolamento di applicazione della legge stabilisce le forme della domanda e i documenti di cui dev'essere corredata.

Il Dipartimento trasmette la domanda e gli atti dell'incarto corrispondente al Comune affinché quest'ultimo si pronunci sulla domanda dell'attinenza comunale giusta le norme della presente legge.

Art. 15

Concessa l'attinenza comunale, la domanda è in seguito trasmessa al Gran Consiglio con messaggio del Consiglio di Stato, corredato di tutti gli atti dell'incarto, per la concessione della cittadinanza cantonale.

Art. 16

La decisione sulla domanda di concessione della cittadinanza cantonale è di competenza del Consiglio di Stato quando il richiedente sia nato da genitori residenti nel Cantone al momento della nascita e quando si verifichi una delle seguenti condizioni :

- a) se la madre è svizzera per nascita ;
- b) se i genitori, al momento della nascita del richiedente, erano residenti nel Cantone da almeno cinque anni ininterrotti.

Art. 17

Entro tre mesi dalla decisione con cui è concessa la cittadinanza cantonale il naturalizzato presta il giuramento o la promessa solenne davanti al direttore del Dipartimento dell'interno secondo le formule seguenti :

« Giuro di essere fedele alla Costituzione della Confederazione svizzera e della Repubblica e Cantone del Ticino e così Iddio mi aiuti ».

« Prometto di essere fedele alla Costituzione della Confederazione svizzera e della Repubblica e Cantone del Ticino ».

Art. 18

Per la concessione della cittadinanza cantonale il Cantone preleva una tassa da un minimo di Fr. 300,— a un massimo di Fr. 20.000,— avuto riguardo alle condizioni economiche del richiedente.

3. Domanda di concessione della cittadinanza cantonale e della attinenza comunale

4. Decisione sulla domanda della cittadinanza cantonale: competenza a) in generale

b) eccezione

5. Giuramento o promessa solenne

III. Tasse
1. di concessione

La tassa non può essere superiore a un massimo di Fr. 500,— se il richiedente soddisfa ai requisiti dell'art. 16.

Art. 19

2. di cancelleria Per la concessione della cittadinanza cantonale il Cantone preleva una tassa di cancelleria di Fr. 30,—.

Art. 20

3. esenzione E' esente dalla tassa di concessione il richiedente straniero di età inferiore ai 27 anni, figlio di madre nata ticinese e residente nel Cantone al momento della nascita, ovvero nato da genitori stranieri che al momento della nascita erano residenti nel Cantone da almeno cinque anni, e che, in entrambi i casi, abbia frequentato una scuola ticinese durante almeno otto anni.

Art. 21

- B. Concessione dell'attinenza comunale
I. Requisiti

L'attinenza comunale può essere concessa dal Comune in cui il richiedente ha risieduto per almeno cinque anni, dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda.

Art. 22

- II. Procedura

La concessione dell'attinenza è deliberata dall'Assemblea comunale a maggioranza di due terzi dei votanti o, nei Comuni in cui è istituito il Consiglio comunale, a maggioranza dei membri componenti il Consiglio medesimo.

Il Municipio presenta per ogni domanda di attinenza comunale un messaggio motivato secondo i disposti della legge organica comunale.

Art. 23

- III. Tasse
I. di concessione

Per la concessione dell'attinenza comunale il Comune può prelevare una tassa fino a un massimo di Fr. 20.000,—, avuto riguardo alle condizioni economiche del richiedente.

Se il richiedente soddisfa ai requisiti dell'art. 16 il Comune può prelevare una tassa fino a un massimo di Fr. 500,—.

Art. 24

2. di cancelleria Per la concessione dell'attinenza il Comune può prelevare una tassa di cancelleria dell'importo massimo di Fr. 30,—.

Art. 25

3. esenzione

Il Comune può esentare il richiedente da ogni tassa.

E' esente dalla tassa di concessione il richiedente straniero che soddisfa ai requisiti dell'art. 20.

B. dei confederati

Art. 26

- Disposizioni applicabili
a) in generale

La concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale ai confederati è disciplinata dalle norme della presente legge sulla concessione della cittadinanza agli stranieri, ritenuto che

- a) il confederato che chiede la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale non dev'essere in possesso dell'autorizzazione federale di cui all'art. 10 lett. b);
- b) il richiedente dev'essere domiciliato giusta gli art. 23 e relativi del Codice civile svizzero durante sei anni nel Cantone ritenuta l'applicabilità delle facilitazioni dell'art. 11, capoversi 2 e 3, e nel Comune durante tre anni dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda;
- c) i minimi e i massimi delle tasse di concessione stabiliti dagli art. 18 e 23 sono ridotti a un quarto;
- d) la concessione della cittadinanza cantonale è in ogni caso di competenza del Consiglio di Stato.

b) norme speciali

Art. 27

E' presunta per legge l'assimilazione del confederato quando si verificano una delle condizioni seguenti:

Assimilazione presunta

- a) esser nato da madre ticinese, aver frequentato le scuole ticinesi durante almeno otto anni, e non aver vissuto fuori del Cantone per più di dieci anni; oppure
- b) aver frequentato le scuole ticinesi durante almeno otto anni e aver risieduto nel Cantone durante venti anni, dei quali ininterrottamente i dieci precedenti la domanda d'acquisto della cittadinanza ticinese; oppure
- c) essere di lingua materna italiana e aver frequentato le scuole ticinesi durante almeno quattro anni.

Verificandosi una di siffatte condizioni, il candidato è esonerato dall'esame previsto dall'art. 13 lett. a).

Art. 28

E' esente dalle tasse di concessione cantonale e comunale il richiedente confederato che soddisfa ai requisiti dell'art. 27.

Esenzione dalle tasse

C. Disposizioni comuni

Art. 29

Il richiedente non ha il diritto di prendere conoscenza degli atti dell'incarto della sua naturalizzazione.

Norme procedurali

Le informazioni che concernono il richiedente o i membri della sua famiglia hanno carattere confidenziale, a meno che chi le ha date non vi abbia espressamente rinunciato.

Il Dipartimento dell'interno può derogare in casi straordinari a tale norma se la persona che ha fornito le informazioni sapeva che le stesse erano contrarie alla verità oppure ne ha con malanimo esagerato l'importanza.

Il richiedente dev'essere comunque posto in grado di pronunciarsi sulle circostanze a lui sfavorevoli che dovessero risultare dall'inchiesta.

Nell'atto di concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale devono essere indicate tutte le persone alle quali la concessione medesima si estende.

Sono riservate le norme della legge federale circa la naturalizzazione degli stranieri.

Art. 30

Acquisto della
cittadinanza;
decorrenza de-
gli effetti

Il naturalizzato acquista, per sè e per i membri della sua famiglia compresi nella concessione, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dal giorno in cui presta il giuramento o la promessa solenne; se minorenni, dal giorno della notificazione del decreto con cui è concessa la cittadinanza cantonale.

Art. 31

Minorenni

La domanda della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale di un minorenni dev'essere firmata, oltre che dal richiedente, dal suo rappresentante legale. Per il tutelato è necessario il consenso delle autorità di tutela.

Sono riservati i disposti della legge federale per le domande presentate da minorenni stranieri intese ad ottenere l'autorizzazione federale alla naturalizzazione.

Art. 32

Nozione di
residenza

Per residenza dello straniero secondo la legge s'intende la sua presenza nel Cantone conformemente alle disposizioni di legge in materia di polizia degli stranieri.

Capo II. Naturalizzazione agevolata e reintegrazione

Art. 33

Naturalizzazione
agevolata e rein-
tegrazione di
uno straniero

La naturalizzazione agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza cantonale e nell'attinenza comunale di uno straniero che ha perso la cittadinanza svizzera sono disciplinate dalla legge federale.

Art. 34

Reintegrazione
di donna con-
federata
a) condizioni

La donna che ha perso la cittadinanza ticinese per effetto del matrimonio con un cittadino confederato può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale se il marito è deceduto, se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio, o se è stata pronunciata la separazione dei coniugi per un tempo indeterminato.

La reintegrazione non si estende ai figli minorenni, quando anche questi fossero sotto la potestà della madre.

Art. 35

b) procedura

La domanda di reintegrazione dev'essere presentata al Dipartimento dell'interno nel termine di cinque anni a contare dallo adempimento della condizione di legge.

La reintegrazione è gratuita ed è concessa dal Consiglio di Stato.

Il Municipio del Comune d'attinenza ticinese della richiedente deve dare il suo avviso.

Capo III. Cittadinanza onoraria

Art. 36

Cittadinanza
onoraria
a) cantonale

Il Gran Consiglio può concedere la cittadinanza onoraria a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Cantone.

Art. 37

b) comunale

Il Comune può concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese attinente di un altro Comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Comune medesimo.

Trattandosi di uno straniero è necessario il consenso preliminare del Consiglio di Stato.

Art. 38

La concessione della cittadinanza onoraria non soggiace alle condizioni poste dalla presente legge per la naturalizzazione.

Essa è gratuita, personale e non conferisce lo stato di attinente.

Disposizioni comuni

Capo IV. Perdita della cittadinanza per svincolo o revoca

Art. 39

Lo svincolo dalla cittadinanza ticinese e con ciò dalla cittadinanza svizzera è disciplinato dalla legge federale.

1. Perdita della cittadinanza per svincolo

1. Svincolo

a) dalla cittadinanza svizzera

b) dall'attinenza comunale e dalla cittadinanza cantonale

Art. 40

Il ticinese che è nel contempo cittadino di un altro Cantone può chiedere lo svincolo dall'attinenza comunale e dalla cittadinanza ticinese all'età di venti anni compiuti.

2. Estensione alla moglie e ai figli

Art. 41

La donna sposata può essere svincolata dalla cittadinanza ticinese unicamente con il marito. Essa è compresa nello svincolo del marito quando vi consente per iscritto. Il disposto di cui al capoverso precedente non è applicabile se è stata pronunciata la separazione dei coniugi per un tempo indeterminato o se i coniugi vivono separati di fatto da almeno tre anni.

Lo svincolo dall'attinenza comunale e dalla cittadinanza cantonale si estende ai figli minorenni del richiedente posti sotto la sua potestà; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nello svincolo se non vi consentono per iscritto.

3. Procedura
a) autorità competente

Art. 42

La domanda di svincolo dev'essere presentata al Dipartimento dell'interno che la sottopone al Consiglio di Stato. Questo ultimo si pronuncia sullo svincolo dall'attinenza comunale e dalla cittadinanza cantonale.

Il Municipio del Comune d'attinenza ticinese deve dare il suo avviso.

Art. 43

L'atto di svincolo è notificato all'interessato, al Comune di attinenza e all'autorità del Cantone di nuova attinenza.

b) notificazione

Lo svincolo dall'attinenza comunale e dalla cittadinanza cantonale spiega i suoi effetti con la notificazione dell'atto di svincolo.

Se il domicilio della persona svincolata non è noto, lo svincolo è pubblicato nel foglio ufficiale cantonale.

Questa pubblicazione spiega gli stessi effetti della notificazione dell'atto.

Art. 44

II. Revoca della
cittadinanza

La revoca della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale a una persona che possiede un'altra cittadinanza è disciplinata dalle disposizioni della legge federale.

Titolo terzo

COMPETENZE DELLE AUTORITA' CANTONALI
NELLA PROCEDURA FEDERALE

Art. 45

Dipartimento
dell'interno

Il Dipartimento dell'interno rappresenta il Cantone nella procedura di concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione. Esso è, inoltre, competente

- a) a dare l'avviso del Cantone nelle procedure di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale ;
- b) a trattare con l'Autorità federale le pratiche concernenti il diritto di opzione in virtù di convenzioni internazionali ;
- c) a ricevere dall'Autorità federale l'informazione dell'avvenuta notificazione dell'atto di svincolo dalla cittadinanza.

Art. 46

Consiglio di
Stato

Il Consiglio di Stato è competente

- a) a dare all'Autorità federale il consenso del Cantone all'annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione ;
- b) a pronunciare l'annullamento della naturalizzazione nei casi previsti dalla legge federale ;
- c) ad accordare lo svincolo dalla cittadinanza cantonale e della attinenza comunale ;
- d) a dare all'Autorità federale il consenso del Cantone in una procedura di revoca della cittadinanza in virtù della legge federale ;
- e) a decidere, d'ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale.

Art. 47

Legittimazione
a ricorrere

Sono legittimati a ricorrere al Tribunale federale o al Consiglio federale il Consiglio di Stato per il Cantone e il Municipio per il Comune, nei casi previsti dalla legge federale.

Titolo quarto

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Regolamento di
applicazione

Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della presente legge.

Art. 49

La presente legge abroga quella sulla naturalizzazione cantonale del 6 marzo 1945 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Le norme della presente legge si applicano a tutte le domande per l'acquisto della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale presentate dopo la sua entrata in vigore; le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore.

Decorsi i termini di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Abrogazione
della legge an-
teriore;
periodo transi-
torio; entrata
in vigore

1000
1000
1000
1000
1000